

Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale Sezione Quinta IL PRESIDENTE

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e, in particolare, l'art. 53-*ter* (inserito dall'art. 8, comma 1, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), istitutivo dell'Ufficio per il processo amministrativo (d'ora innanzi UpP);

VISTO l'art. 28, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 recante *Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa*", il quale determina la disciplina relativa all'istituzione, organizzazione e finalità dell'UpP;

VISTI il d.l. 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e i decreti del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 e dell'8 febbraio 2022 recanti «Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della giustizia amministrativa»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 444 del 17 dicembre 2022-relativo alla composizione delle sezioni consultive e giurisdizionali a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTO il decreto n. 87 del 19 dicembre 2022 del Presidente della Quinta Sezione del Consiglio di Stato relativo alla determinazione delle misure organizzative inerenti la composizione e l'attività dell'UpP della Quinta Sezione del Consiglio di Stato;

VISTO il decreto a firma del Segretario Generale della Giustizia amministrativa, con il quale è stato conferito, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, al dott. Michele Di Francesco l'incarico di direzione dell'Ufficio Affari giurisdizionali – V Sezione del Consiglio di Stato, in sostituzione della dott.ssa Mariavittoria De Franco Iannuzzi;

VISTA la nota prot. n. 43524 del 29 dicembre 2021 del Segretario Generale della giustizia amministrativa con la quale vengono assegnati i funzionari e assistenti risultati vincitori del concorso di cui al bando del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 21 giugno 2021;

VISTO il decreto del Segretario delegato per il Consiglio di Stato n. 20 del 4 ottobre 2022, con il quale vengono assegnati i tirocinanti - risultati vincitori in base alla selezione indetta con decreto del medesimo Segretario delegato n.16/2022 - ai magistrati con ruolo di tutors;

RITENUTO di dover procedere ad una ridefinizione della composizione dell'UpP della Quinta Sezione e di raccogliere in un unico decreto le misure organizzative e funzionali dell'Ufficio medesimo;

DECRETA

Articolo 1

Composizione dell'Ufficio del processo amministrativo

- 1. L'Ufficio del processo amministrativo (UpP) è composto come segue:
- (a) il consigliere Alberto Urso, con funzioni di coordinatore, nonché il consigliere Elena Quadri che, quale ulteriore delegato, curerà, d'intesa con il coordinatore, l'attuazione dei compiti dell'UpP;
- (b) il dott. Francesco Di Michele, dirigente dell'Ufficio affari giurisdizionali della Quinta Sezione del Consiglio di Stato;
- (c) quattro unità di personale amministrativo, individuate nelle persone del dott. Carmine Musto, del dott. Dario Antenozio, della dott.ssa Silvia Barbieri e della dott.ssa Raffaella Francavilla;
- (d) limitatamente ai compiti di UpP "rafforzato" per lo smaltimento dell'arretrato secondo l'obiettivo del PNRR, i seguenti funzionari a tempo determinato: dott.ssa Lisa CASOLARO; dott.ssa Anna Paola ERCOLINO; dott.ssa Camilla GIULIANI; dott.ssa Ludovica Mattia Andrea MUOIO; dott.ssa Sonia SASSO; dott.ssa Vincenza SCHERILLO; dott. Valerio VERDECCHIA;
- (e) la dottoressa Pasqualina Martino tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013.

Articolo 2

Compiti dell'UpP ai sensi dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186 e del d.P.C.S. n. 183 del 17 dicembre 2018

- 1. L'UpP svolge i seguenti compiti:
- (a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, anche ai fini dell'art. 72-bis c.p.a.;
- (b) individuazione, per materia e per anno di iscrizione del giudizio, di filoni di ricorsi appartenenti a gruppi di materie omogenee che consentano la possibile organizzazione per la Sezione delle udienze tematiche e per cause seriali, anche ai fini di smaltimento dell'arretrato;
- (c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici;
- (d) assistenza ai magistrati nelle attività. preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
- (e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
- (f) utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'informatica:

(g) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obbiettivo di smaltimento dell'arretrato. Resta ferma l'attività svolta dalla Sezione quanto alla rilevazione tra i giudizi pendenti, di quelli definibili con pronuncia di rito, monocratica o collegiale, ai sensi degli articoli 35, 81, 82 e 85 c.p.a.

Articolo 3

Compiti dell'UpP derivanti dall'articolo 17 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 e dalle Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della giustizia amministrativa» di cui al comma 2 dell'articolo 17 medesimo (d.P.C.S. del 28 luglio 2021 e dell'8 febbraio 2022)

- 1. L'UpP esamina quotidianamente i ricorsi appena depositati al fine di accertare:
- (a) se sussistano profili che ne rendano immediata la definizione, perché: presentano *prima facie* un vizio in rito, rilevabile d'ufficio dal Collegio, anche ai fini dell'art. 72-bis c.p.a.; reiterano questioni affrontate dall'ufficio con giurisprudenza consolidata;
- (b) se occorra acquisire documentazione istruttoria;
- (c) se sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio.
- (d) Gli adempimenti sub a), b) e c) sono effettuati anche in relazione ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida. In relazione a tali ricorsi l'UpP verifica altresì se siano necessari adempimenti connessi a vicende che abbiano determinato la sospensione o l'interruzione del giudizio, per accertare se la causa della sospensione o della interruzione sia ancora attuale. L'UpP segnala, altresì, i ricorsi:
- (e) per i quali sia possibile la definizione in rito, con provvedimento monocratico, nonché la necessità di disporre la sospensione o l'interruzione del giudizio;
- (f) più risalenti nel tempo e per i quali sia stato disposto il rinvio per più di una volta.
- (g) L'UpP svolge, inoltre, i seguenti compiti:
- (h) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
- (i) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
- (j) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante anche l'esistenza di eventuali precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato;
- (k) assistenza ai magistrati nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
- (l) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
- (m) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai funzionari PNRR e ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato. Le segnalazioni, da parte dell'UdP, sono effettuate settimanalmente al presidente dell'ufficio giudiziario, il quale fissa i ricorsi più risalenti nel tempo per i quali non sia

state già individuate una camera di consiglio o una udienza ordinarie alle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato, in occasione delle quali sono decisi anche i ricorsi «seriali», nonché i ricorsi ex art. 72-bis c.p.a. alla prima udienza utile.

Roma,

Rosanna De Nictolis

